



BIBLIOTECA DEL SANTUARIO DI SAN GIOVANNI D'ANDORNO

REGOLAMENTO

La Biblioteca del Santuario di San Giovanni d'Andorno è un corpus compatto di opere in gran parte del '700, costituitosi nell'arco di quel secolo grazie alle donazioni di filantropi valligiani e dei sacerdoti che nella Valle prestarono servizio. I testi poiché destinati ad una biblioteca ecclesiastica sono libri liturgici, Bibbie, opere di storia della chiesa, di teologia e di diritto canonico. Al di fuori di questa tipologia troviamo una grammatica aldina, i cinque volumi dell'architetto e teorico dell'architettura Sebastiano Serlio, l'opera classica di storiografia antica di Tito Livio, la notissima pubblicazione erudita del frate agostiniano Calepino. Per quanto riguarda la datazione delle opere troviamo un incunabolo, 22 cinquecentine, 57 opere a stampa del Seicento e svariati volumi del Settecento, Ottocento e Novecento.

Il materiale bibliografico è suddiviso in due sezioni:

- Materiale antico (che comprende volumi stampati fino al 1899)
- Materiale moderno (che comprende volumi stampati dal 1900 in poi)

I volumi sono custoditi in armadi il cui numero è indicato nel cartellino di collocazione. I registri inventariali e topografici sono conservati presso la Biblioteca.

Norme generali

Il materiale bibliografico, depositato in biblioteca e interamente catalogato in SBN, è di proprietà del Santuario di San Giovanni di Andorno e pertanto verrà amministrato dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale, che individuerà un Consigliere referente.

L'alienazione del patrimonio librario inventariato non è consentita.

La Biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Biellese e partecipa al prestito interbibliotecario solo in caso di esposizioni bibliografiche e con le garanzie di tutela ad esse correlate. Potranno essere concesse riproduzioni attenendosi alle norme di seguito riportate.

Art. 1 - *Compiti*

La Biblioteca del Santuario di San Giovanni di Andorno ha i seguenti compiti:

- a) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche;
- b) acquisire la produzione editoriale in base alla specificità delle proprie raccolte (volumi antichi, opere riguardanti il Santuario, il culto del Santo o la Valle del Cervo), compatibilmente con le risorse economiche che di anno in anno potranno essere messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale;
- c) documentare il posseduto anche mediante assegnazione di borse di studio o compensi a studiosi del settore (compatibilmente con le risorse economiche che di anno in anno potranno essere messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale) fornire informazioni bibliografiche e assicurarne la circolazione tramite la presenza in SBN e attenendosi alle regole di cooperazione bibliotecaria.

Le donazioni di materiale antico e di materiale bibliografico coerente alle raccolte verranno catalogate ed inventariate da personale specializzato.

Eventuali altre donazioni potranno essere accettate e non inventariate, fatta salva la possibilità di disporre secondo discrezionalità da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale (scambio con altre biblioteche, vendita, prestito, ecc.). Coloro che riterranno di voler donare i propri beni librari alla Biblioteca del Santuario saranno informati per iscritto della presenza di tale clausola e ciò varrà quale accettazione da parte dei donatori.

Art. 2 - *A pertura al pubblico e consultazione*

La Biblioteca è aperta al pubblico solo per appuntamento e durante occasioni particolari per la vita del Santuario.

Le **visite di gruppo** verranno inserite in un calendario mensile approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale e avverranno alla presenza di personale volontario sufficiente al controllo. Il Consigliere referente o persona incaricata guiderà il gruppo nella visita, fornendo opportune spiegazioni.

Sono consentite le **visite didattiche** alla Biblioteca secondo queste modalità:

- Il gruppo di alunni, non superiore ai 20 ragazzi per volta, deve essere accompagnato da 1 o 2 docenti, che assicureranno la vigilanza nel corso dell'intera attività e saranno responsabili del comportamento degli stessi e di eventuali danni apportati all'arredo e ai documenti.
- La visita didattica viene concessa previa domanda del Dirigente scolastico ed elenco nominativo degli alunni e dei docenti accompagnatori, alla presenza di personale volontario sufficiente al controllo.
- Ora e data della visita vanno concordate con il Consigliere referente.
- Il Consigliere referente o persona incaricata guiderà la scolaresca nella visita, fornendo opportune spiegazioni.

Sono ammessi **singolarmente** in Biblioteca tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso di documento di identità personale legalmente riconosciuto.

L'accesso è consentito previo appuntamento e in seguito all'autorizzazione da parte del Consigliere referente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale. Borse, zaini, cartelle, ombrelli, macchine fotografiche, telefoni cellulari e di ogni altro oggetto ritenuto "a rischio" dovrà essere depositato all'ingresso. Le borse o cartelle che verranno portate all'interno dei locali per motivi di studio potranno essere ispezionate in qualunque momento dal personale volontario che vigila durante l'apertura della biblioteca stessa.

La Biblioteca declina ogni responsabilità relativamente al denaro o altri valori lasciati nelle borse.

È fatto assoluto divieto all'utente di:

- a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio;
- b) far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti della Biblioteca;
- c) fumare (art. 28 D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417);

È vietato entrare in Biblioteca con libri propri. Eventuali deroghe saranno concesse dalla Direzione per motivi di ricerca relativi a documenti posseduti dalla Biblioteca.

La consultazione è consentita esclusivamente ai lettori che presenteranno un documento di identità che verrà fotocopiato e conservato in apposito registro.

Il lettore deve firmare sull'apposito registro sia la presa in consegna del materiale, sia l'avvenuta restituzione dello stesso; quest'ultima deve essere controfirmata, per la consegna, dal personale volontario che ha vigilato durante la consultazione.

L'accesso alla consultazione dei laureandi e dei dottorandi è subordinata alla consegna di una lettera di credenziali a firma del professore che guida lo studente o il dottore nella ricerca e che espliciti il soggetto della stessa. In altri casi potrà essere richiesta la presentazione di lettera di credenziali a firma del Direttore del Sistema Bibliotecario Biellese.

Art. 3 - Servizi al pubblico: Riproduzioni

Fatta salva la vigente normativa su diritto d'autore (legge 633/1941 e successive modifiche) la riproduzione di documenti posseduti dalla Biblioteca è disciplinata dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e dai relativi regolamenti di attuazione cui si rinvia.

Le domande di riproduzione saranno sottoposte all'attenzione del consigliere referente cui spetta concedere l'autorizzazione.

La riproduzione sarà eseguita con i mezzi ritenuti più idonei alla tutela del materiale bibliografico e a spese del richiedente. Eventuale ulteriore tariffa potrà essere applicata qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

È esclusa la riproduzione con mezzi propri. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal responsabile.

È escluso dalla riproduzione tramite macchine fotocopiatrici comuni il seguente materiale librario:

- tutte le opere pubblicate anteriormente al 1935;
- volumi il cui formato superi i cm 25 x 35 nonché tavole, piante, carte eccedenti il formato dei volumi in cui sono inserite. Non sono consentite in tali casi inquadrature parziali;
- volumi il cui stato di conservazione sia già precario o che in ogni caso potrebbero subire danni durante il processo di riproduzione.

Detto materiale, previa autorizzazione, potrà essere riprodotto, con le modalità di cui sopra, tramite fotografia.

L'autorizzazione ad eseguire, a scopo editoriale, riproduzioni integrali di parti sostanziali è concessa dal responsabile della Biblioteca, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale. Lo studioso deve presentare richiesta scritta, dichiarando anche che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.

L'autorizzazione ad eseguire, per qualsiasi motivo la riproduzione integrale o di parti sostanziali di interi fondi o di serie di documenti omogenei è concessa dal Consigliere referente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Laicale.

Lo studioso, che utilizzerà i volumi della Biblioteca in una pubblicazione, così pure i laureandi e i dottorandi che li adopereranno per la propria tesi di laurea o di dottorato, sono tenuti a citarli come custoditi nella *Biblioteca del Santuario di San Giovanni d'Andorno*.

Studiosi, laureandi e dottorandi, che utilizzeranno i volumi per le loro ricerche, hanno l'obbligo di consegnare alla Biblioteca rispettivamente una copia della pubblicazione o della tesi di laurea o di dottorato, in cui tali documenti sono stati oggetto della ricerca. Per le tesi di laurea e di dottorato, gli autori indicheranno per iscritto le condizioni di consultazione.

Art. 4 - Comportamento e sanzioni

Gli utenti devono rispettare le disposizioni di legge, in particolare la normativa vigente sull'uso dei luoghi pubblici e in materia di false dichiarazioni; devono inoltre attenersi alle disposizioni del presente regolamento.

Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla Biblioteca o deferito dall'autorità giudiziaria.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di risarcimento del danno.